



Associazione Nazionale Legalmente Costituita

Atto Not. N.6.279 Rep., N.4.470 Racc., Regist. a Lanciano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie 1T –

Iscritta al COLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Sede Legale Nazionale : Via Martiri VI Ottobre, 22/B – 66034 – Lanciano (CH)

Cf. 90034180696 – N. Sede Nazionale 0872/596776 – Fax:0872/590329

www.aniped.it – pec: aniped@pec.it

REGOLAMENTO ELETTORALE NAZIONALE ANIPED

Di seguito si riporta in regolamento elettorale nazionale ANIPED, già inviato a tutti i Soci via email.

Associazione Nazionale Legalmente Costituita

Atto Not. N.6.279 Rep., N.4.470 Racc., Regist. a Lanciano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie 1T

Sede Legale Nazionale: Via Martiri VI Ottobre, 22/B – 66034 – Lanciano (CH)

Cf. 90034180696 – N. Verde Nazionale 800.59.80.35– www.aniped.it

- **IL PRESIDENTE NAZIONALE –
Alla C.A. di tutti i soci ANIPED ITALIA**

LORO SEDI

OGGETTO: REGOLAMENTO ELETTORALE ANIPED: ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI.

Il Consiglio Nazionale ANIPED del 12..05.2019 ha deliberato il Seguento regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali statutarie A.N.I.PED.

Articolo 1 (Diritto di candidarsi)

- 1. Ogni socio, in regola con le iscrizioni e con il versamento delle quote associative e che non confligga con le statuizioni stabilite dal codice deontologico ANIPED, ha il diritto di candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale o regionale o di Presidente Nazionale o Regionale, avendo i succitati requisiti.
- 2. Entro venti giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea in cui deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'associazione affigge in modo visibile all'Albo Sociale e pubblica sul sito internet o mediante comunicazione diretta via email ai soci, un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi, nonché il termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 2 (Commissione elettorale)

- 1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, il Consiglio Direttivo uscente incarica, nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente regolamento, una commissione elettorale composta da due soci e dal presidente uscente.
- 2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

Articolo 3 (Presentazione delle candidature)

- 1. Qualsiasi candidatura va presentata, mediante la forma scritta, personalmente o via email all'indirizzo presidente@aniped.it dell'associazione medesima, entro in termine e con le modalità indicati nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente regolamento.
- 2. La presentazione della candidatura deve contenere le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per l'elezione alle cariche sociali;
 - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- 3. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
- 4. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda, ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati eventualmente richiesti dalla commissione elettorale al candidato/a. La commissione de qua riporterà nella scheda elettorale, un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'Organo da eleggere e deve essere riportata in calce la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome e il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».
- 5. Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 4 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

- 1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile all'Albo Sociale e pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Articolo 5 (Requisiti per candidarsi)

- 1. Si possono candidare i soci maggiorenni iscritti nell'elenco dei soci e in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 6 (incompatibilità degli incarichi)

- 1. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire ulteriori incarichi in altre società e/o associazioni.

Articolo 7 (Modalità di votazione)

- 1. In caso di elezione dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale o regionale, l'assemblea, Nazionale o Regionale, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di consiglieri da eleggere secondo quanto riportato dallo Statuto Nazionale;
- 2. L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia, l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal Consiglio Direttivo uscente.
- 3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
- 5. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome e il nome delle persone che si desidera eleggere e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.
- 6. Il numero di preferenze che ciascun elettore può esprimere è pari a due;
- 7. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
- 7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO II – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 8 (Scrutinio)

- 1. Il presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
- 2. Lo scrutinio è effettuato dal segretario dell'assemblea e dagli scrutatori da essa nominati.
- 3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
- 4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

Lanciano, 12 Maggio 2019

P. Il consiglio Nazionale: Il Presidente Nazionale Prof. Gian Luca Bellisario

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i.m. si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse

pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

•

•

•